

STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI

20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23

Tel. 02-4690303

Dott. Antonio Franceschetti
Dottore Commercialista – Revisore Legale
e-mail: antonio@franceschetti.com
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q
Partita Iva 02510440130

Dott. Andrea Incorvaia
Dottore Commercialista – Revisore Legale
e-mail: andrea@franceschetti.com
codice fiscale NCR NDR 95P26 F205G
Partita Iva 03971680131

Milano, 26 febbraio 2025

Oggetto: versamento tassa annuale 2025 vidimazione libri – ns rif. 04/2025

Anche quest'anno, i soggetti interessati, dovranno provvedere al versamento della tassa annuale vidimazione libri nei termini e modalità indicate nella tabella che segue e che non hanno subito alcuna variazione rispetto all'anno precedente:

| | |
|--------------------------------|---|
| SCADENZA | 17 marzo 2025 (essendo il 16 di domenica) |
| MODALITA' DI VERSAMENTO | esclusivamente con il mod. F24 on-line compilando la sezione erario, codice tributo 7085 - anno di riferimento 2025 - il campo rateazione dovrà essere lasciato in bianco. Importo: <ul style="list-style-type: none">▪ 309,87 Euro annuali, se il capitale sociale o il fondo di dotazione sottoscritto alla data del 1° gennaio dell'anno in corso è inferiore a 516.456,90 Euro▪ 516,46 Euro annuali, se il capitale sociale o il fondo di dotazione sottoscritto alla data del 1° gennaio dell'anno in corso è superiore a 516.456,90 Euro. |
| SOGGETTI OBBLIGATI | Sono obbligate le società di capitali quali: <ul style="list-style-type: none">• le società per azioni• le società a responsabilità limitata (anche semplificate)• le società in accomandita per azioni• le S.C.R.L. consortili• le società commerciali costituite tra enti pubblici• le società di capitali in liquidazione ordinaria• le società di capitali in procedura concorsuale, se permane l'obbligo onere dei libri da vidimare nei modi previsti dal codice civile, con esclusione di quelle fallite <p><u>ATTENZIONE: le società che sono state costituite a partire dal 01 gennaio e che hanno già pagato tale tassa per la vidimazione dei libri sociali (anche attraverso bollettino di c/c postale), per l'anno in corso tale adempimento è già stato assolto</u></p> |

| | |
|---|---|
| <p>SOGGETTI ESCLUSI</p> | <p>Sono escluse dal pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprese individuali • società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice • le società cooperative e di mutua assicurazione, le quali, di conseguenza, in sede di vidimazione sono tenute a corrispondere la tassa di concessione governativa nella misura di € 67,00 per ogni 500 pagine o frazione; • i consorzi che non assumono la forma di società consortili (vedere, al riguardo, la risoluzione 10 novembre 1990, n. 411461); • le società di capitali dichiarate fallite, in quanto, secondo l’ordinanza del tribunale di Torino del 19 febbraio 1996, il curatore deve attivare le scritture previste dalla Legge fallimentare, che vengono vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”; • le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro che risultano affiliate a: <ul style="list-style-type: none"> - una Federazione sportiva nazionale; - una disciplina sportiva associata; - un ente di formazione sportiva; e a condizione che l’inerente atto costitutivo risulti coerente e in conformità alle prescrizioni di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289. Tale esonero si ritiene collegato al fatto che l’art. 13-bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, come modificato dall’art. 90, comma 7, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede espressamente che <i>“gli atti e i provvedimenti concernenti le Onlus-organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative”</i> e, quindi, se non devono assolvere la tassa di concessione governativa in sede di vidimazione, non dovrebbero nemmeno essere tenuti ad eseguire il versamento forfetario annuale. |
| <p>LIBRI/REGISTRI SOGGETTI ALLA VIDIMAZIONE INIZIALE</p> | <p>Attualmente, la vidimazione iniziale è prevista solamente per i libri sociali obbligatori di cui all’art. 2421 del codice civile, riguardanti specificamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il libro soci; • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale; • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo; • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti; • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; • il libro delle obbligazioni; • di ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. |
| <p>SANZIONI IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO</p> | <p>l’omesso versamento della tassa annuale in argomento “è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima”.</p> |

Distinti saluti.

Studio Dott. Antonio Franceschetti